

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di leggi regionali:

a) gli articoli da 68 a 87 del capo I del titolo VII della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale);

b) l'articolo 139 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

c) all'interno della lettera d) del comma 1 dell'articolo 144 della l.r. 40/2005, la frase "e ad esclusione degli articoli 68 e seguenti del capo I del titolo VII".

Art. 23

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

*Il Vicepresidente*  
GELLI

Firenze, 10 luglio 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.07.2006.

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 29

**Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale." Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità).**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 5 della l.r. 28/2006

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 82 quinquies inserito dall'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 24

febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale". Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità), è sostituita dalla seguente:

b) da sette membri, designati con voto limitato;

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

*Il Vicepresidente*  
GELLI

Firenze, 10 luglio 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.07.2006.

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 30

**Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Bonifica di siti contaminati

1. Le funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica che ricadano interamente nell'ambito del territorio comunale e che, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono attribuite alla Regione, sono trasferite ai comuni competenti.

Art. 2

Disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

*Il Vicepresidente*  
GELLI

Firenze, 10 luglio 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.07.2006.

### SEZIONE III

#### CORTE COSTITUZIONALE - Sentenze

SENTENZA 21 giugno 2006, n. 248

**C.C. - Presidente del Consiglio dei Ministri c/ Regione Toscana - L.R. n. 39/05 "Disposizioni in materia di energia". (Ns. rif. 11171).**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale MARINI	Presidente
- Franco BILE	Giudice
- Giovanni Maria FLICK	"
- Francesco AMIRANTE	"
- Ugo DE SIERVO	"
- Romano VACCARELLA	"
- Paolo MADDALENA	"
- Alfio FINOCCHIARO	"
- Alfonso QUARANTA	"
- Franco GALLO	"
- Luigi MAZZELLA	"
- Gaetano SILVESTRI	"
- Sabino CASSESE	"
- Maria Rita SAULLE	"
- Giuseppe TESAURO	"

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, 11, 13, 26, 27, commi 1 e 2, 28, commi 1, 3, 4 e 5, 29, 30, commi 1, 3 e 4, 32, 33, 38 e 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 maggio 2005, depositato in cancelleria l'11 maggio 2005 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2005.

*Visto* l'atto di costituzione della Regione Toscana;

*udito* nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

*uditi* l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

#### *Ritenuto in fatto*

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 6 maggio 2005 e depositato il successivo 11 maggio, ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), per violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, lettere e), l) ed m), e terzo, della Costituzione.

Vengono denunciate le seguenti disposizioni, per i profili così specificati:

a) l'art. 3, «nelle parti corrispondenti» alle «funzioni previste e regolate negli articoli successivi» che sono a loro volta oggetto di ricorso;

b) l'art. 11, nella parte in cui subordina ad espressa richiesta dell'interessato la dichiarazione di pubblica utilità delle opere soggette ad autorizzazione unica (comma 4), contrasterebbe con il «principio fondamentale» espresso dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), in punto di autorizzazione per la installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, secondo il quale tali opere, se autorizzate, di per se «sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti». La disposizione, inoltre, invaderebbe la competenza legislativa esclusiva assegnata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione («ordinamento civile»), in relazione alla materia dell'espropriazione;

c) gli articoli 13 e 26, il cui combinato disposto, nel consentire alla Regione di subordinare il rilascio o la modifica dell'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 13, comma 1) ad accordi relativi all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale (art. 26, comma 2), violerebbe il divieto formulato a tale proposito dall'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e dall'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003, a sua volta espressivo di un principio fondamentale, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

d) gli articoli 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, che disciplinano il «diritto di accesso ai servizi energetici» (art. 27), impegnando la Regione e gli enti locali a garantire «il diritto di disporre di servizi energetici di qualità» (art. 27, comma 1), stimando le «esigenze di fornitura di